

L'analisi

Le acrobazie fiscali su capitali e rendite per far quadrare i conti

Nella legge di Bilancio
anche uno sconto
sulle plusvalenze
a chi paga subito

Da anni non si vedeva
una finanziaria
così tanto ricca
di provvedimenti
tributari con l'obiettivo
di recuperare risorse

di Walter Galbiati

MILANO — Quando mancano i fondi e serve recuperare risorse, l'ingegneria finanziaria può essere d'aiuto. Ed era da anni che non si vedeva una manovra di bilancio tanto ricca di provvedimenti fiscali - alcuni riedizioni del passato, altri più innovativi - per recuperare denaro e dare ossigeno ai propri provvedimenti, le cui coperture hanno già destato qualche perplessità a Bruxelles, là dove i numeri di bilancio contano più della propaganda elettorale.

Si tratta dell'infilata di articoli del capitolo 3 della manovra, dal 22 in avanti, la cui abbondanza lascia trasparire una affannosa ricerca di gettito, da recuperare concedendo sconti, purché facciano operazioni, a chi è attivo nel settore finanziario. Forse quello che più di tutti potrebbe aiutare le casse del governo Meloni è l'articolo 27, un regalo per chi investe nei fondi comuni. Un modo per incassare oggi, con uno sconto, le tasse che lo Stato avrebbe incassato domani.

Quando si vende un fondo e si fa una plusvalenza, si paga il 26% di

tasse, ma per incassare subito parte di quella aliquota senza aspettare che il più assiduo dei cassettisti attenda l'occasione giusta per vendere, il governo concede oggi di tenere comunque il titolo in portafoglio e di pagare una tassa ridotta al 14% sull'ipotetica plusvalenza, calcolata facendo la differenza tra il prezzo di mercato al 31 dicembre 2022 e quello di acquisto. Non solo. Possono godere dello stesso trattamento anche chi possiede le polizze Vita del cosiddetto Ramo I, ovvero le polizze stipulate sulla durata della propria vita, e del Ramo 5, veri e propri strumenti alternativi ai fondi di investimento. Anche qui la plusvalenza si calcola sempre al 31 dicembre e l'aliquota è al 14%.

Meno proficua dovrebbe essere, invece, la stessa anticipazione delle imposte, proposta nell'articolo 26 e riservata alle persone fisiche che decidono di rivalutare le partecipazioni in società non quotate: qui si paga sempre il 14%, non sul capital gain, ma sull'intero valore di mercato, calcolato con una perizia. La novità è che questa norma,

già usata in passato, è stata estesa anche alle partecipazioni in società quotate. Non si dovrebbe però raccogliere molto, perché pagare il 14% sull'intera quota, potrebbe non essere vantaggioso rispetto al 26% sul solo capital gain.

Un'altra norma che potrebbe far felice chi gestisce i conti pubblici è contenuta nell'articolo 23. L'obiettivo è di far rientrare buona parte dei capitali - e si stima che siano molti - che le aziende italiane hanno nelle controllate estere e ora li lasciano lì per non pagare tasse elevate.

Attualmente esiste un regime vantaggioso che permette di distribuire gli utili delle partecipate con una esenzione del 95%, ovvero pagando una tassa del 24% solo sul 5% degli utili, ma che non si applica se la controllata opera in un Paese la cui imposizione fiscale è infe-



Peso: 58%

riore alla metà della tassazione effettiva italiana (24%, quindi 12%). In questo caso, se distribuisce gli utili, la società è tenuta a pagare proprio il 12% di tasse. La nuova norma concede, invece, una aliquota al 9%, che scende al 6% se gli utili rimangono in Italia per i due anni successivi.

Anche l'articolo 24 potrebbe portare qualche beneficio, perché cerca di tassare le plusvalenze realizzate da soggetti esteri con in pancia beni italiani. Oggi se una società straniera vende una controllata sempre straniera che possiede immobili in Italia non paga un euro di tasse sulla plusvalenza. La nuova

disposizione impone l'aliquota del 26% se il valore dell'operazione deriva per più del 50% da beni immobili situati in Italia.

Qualcosa di già visto è l'articolo 25, che concede alle società di assegnare ai soci, come fossero dei dividendi, i beni mobili e immobili non strumentali che fanno capo alla propria azienda con una tassazione agevolata. Se la società possiede per esempio appartamenti o case e li trasferisce ai soci, è tenuta a pagare solo l'8% di tasse. Senza questa agevolazione si dovrebbe pagare il 24% di Ires e la tassazione progressiva Irpef.

Una novità, invece, mutuata dal

Regno Unito è l'estensione all'Italia del cosiddetto Investment management Exemption. Spesso è successo che venisse contestata ai fondi esteri la stabile organizzazione in Italia, l'anticamera di una sanzione fiscale, con il risultato che il fondo metteva il gestore all'estero e da là continuava comunque a investire sui mercati italiani. La nuova disposizione concede l'esenzione dalla tassazione nella speranza di favorire la crescita dell'industria finanziaria, e con essa quella del governo di raccogliere qualche euro di tasse in più. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure

1 **Fondi comuni, tasse scontate**
Chi vende un fondo e fa una plusvalenza, paga il 26% di tasse. Ora il governo concede di tenere il titolo in portafoglio e pagare il 14% sull'ipotetica plusvalenza

2 **I capitali delle controllate estere**
Tassazione agevolata per far rientrare parte dei capitali che le aziende italiane hanno nelle controllate estere per non pagare tasse elevate

3 **L'esenzione per i fondi esteri in Italia**
La nuova disposizione concede l'esenzione dalla tassazione ai fondi esteri che operano in Italia per favorire la crescita dell'industria finanziaria

Ministro dell'Economia
Giancarlo Giorgetti della Lega, guida il Mef



Peso: 58%